



COMUNE DI GASPERINA

(Provincia di Catanzaro)

COPIA

N. 8

Del 13-05-2025

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017 n. 100 alla data del 31.12.2024. Approvazione.**

L'anno **duemilaventicinque**, addì **tredecim** del mese di **maggio** alle ore **17:00**, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale, ed inviato come da avvisi scritti notificati dal Messo Comunale, si è riunito in seduta Pubblica Ordinaria in Prima convocazione, presieduto, dal Sindaco Gregorio Gallelo dalla sede municipale, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.ri:

Cognome e Nome	P/A	Cognome e Nome	P/A
Gallelo Gregorio	Presente	Gallelo Antonio	Presente
Campo Ida Giovanna	Presente	Lombardo Caterina	Presente
Guzzi Antonio	Presente	Lomanni Domenico Carlo	Assente
Voci Vincenzo	Presente	Messina Francesca	Assente
Bitonte Marcello	Assente	Taiano Alfonso	Presente
Messina Caterina	Presente		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Ausilia Paravati.

Il **Presidente**, constatato che l'adunanza è legale ai sensi dell'art. 39 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Proposta **N. 8 del 30-04-2025**

Uditi gli interventi:

NESSUNO

Conclusi gli interventi il Presidente invita l'Assemblea a deliberare sul punto in oggetto posto all'ordine del giorno.

Con votazione:

Cognome e Nome	Voto	Cognome e Nome	Voto
Gallelo Gregorio	Favorevole	Gallelo Antonio	Favorevole
Campo Ida Giovanna	Favorevole	Lombardo Caterina	Favorevole
Guzzi Antonio	Favorevole	Lomanni Domenico Carlo	
Voci Vincenzo	Favorevole	Messina Francesca	
Bitonte Marcello		Taiano Alfonso	Favorevole
Messina Caterina	Favorevole		

Favorevoli 8

Contrari 0

Astenuti 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di approvare la ricognizione sotto riportata al 31/12/2024 delle società in cui il Comune di Gasperina detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100:

G.A.L.- GRUPPO AZIONE LOCALE SERRE CALABRESI SOCIETA' CONSORTILE per 1,79%.
2. Di prendere atto per come prescritto dall'art. 24, comma 5 bis del TUSP che la ricognizione effettuata non prevede alcun Piano di razionalizzazione;
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate e che, pertanto, non è tenuto a redigere la relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione prevista dall'art. 20 comma 4 del predetto testo unico;
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Proposta n° 8 del 30-04-2025

Oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017 n. 100 alla data del 31.12.2024. Approvazione.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il

conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini

della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Gasperina e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

VISTO l'art. 24 comma 5 – bis del TUSP che deroga gli adempimenti a carico delle società partecipate al 31.12.2023 e nella fattispecie per quelli rientranti nei Piani di razionalizzazione;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO che questo Ente non ha predisposto alcun Piano di razionalizzazione per le partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31.12.2024 e che, pertanto, non è tenuto a redigere la relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione prevista dall'art. 20 comma 4 del predetto testo unico;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

PROPONE

6. Di approvare la ricognizione sotto riportata al 31/12/2024 delle società in cui il Comune di Gasperina detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100:

G.A.L.- GRUPPO AZIONE LOCALE SERRE CALABRESI SOCIETA' CONSORTILE per 1,79%.

7. Di prendere atto per come prescritto dall'art. 24, comma 5 bis del TUSP che la ricognizione effettuata non prevede alcun Piano di razionalizzazione;
8. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate e che, pertanto, non è tenuto a

redigere la relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione prevista dall'art. 20 comma 4 del predetto testo unico;

9. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
10. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 al fine di comunicare nei tempi al Mef, le azioni intraprese dall'ente.

IL RESPONSABILE PROPONENTE

Dott.ssa Serena Iozzo

Regolarità Tecnica

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime: Favorevole sotto il profilo della Regolarità Tecnica ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Comune di Gasperina. 30-04-2025

IL RESPONSABILE

F.to Dott.ssa Serena Iozzo

Regolarità Contabile

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime: Favorevole sotto il profilo della Regolarità Contabile ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Comune di Gasperina. 30-04-2025

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

F.to Dott.ssa Serena Iozzo

Letto, confermato e sottoscritto

IL Segretario Comunale

*F.to Dott.ssa Maria Ausilia
Paravati*

IL Sindaco

F.to Gregorio Gallelo

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 29-05-2025.

Li, 30-05-2025.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Ausilia Paravati

ESECUTIVITÀ

(Art. 134 del D.Lgs. n.267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per il decorso del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. n.267/2000;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Gasperina, Li 25-05-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Paravati Maria Ausilia